

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1419

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, ACQUARONE, CONDORELLI,
D'AMELIO, DE GIUSEPPE, FOSCHI, RADI, ZECCHINO, FONTANA
Elio, PINTO, ZANGARA e LADU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1993

Modifica dell'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, riguardante la razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo unico di cui si propone al Parlamento l'approvazione tende a ricondurre in un alveo di inequivoca costituzionalità il comma 4 dell'articolo 72 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sulla aderenza del suo contenuto al dettato costituzionale sono infatti emersi rilievi critici sotto un duplice profilo: il primo, relativo alla conformità della disposizione al principio della autonomia universitaria sancito dall'articolo 33 della Costituzione, ed il secondo circa la corrispondenza della norma delegata, qui richiamata, ai criteri direttivi impartiti dal Parlamento con l'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, secondo la quale «ai dirigenti generali ed equiparati» va mantenuta la normativa vigente prevista dai rispettivi ordinamenti. L'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pur prevedendo l'adozione di una specifica disciplina che, in conformità ai principi della autonomia universitaria, regoli il rapporto di impiego dei professori universitari, preclude l'applicazione di una puntuale normativa di settore a partire dal 1° giugno 1994 (data dalla quale la regolamentazione del rapporto di impiego dei professori universitari dovrebbe rifluire nel canale normativo ordinario relativo a tutto il pubblico impiego) ove, entro tale termine, non si pervenga, appunto, alla approvazione di nuove ed organiche norme per tale peculiare comparto del pubblico impiego.

Tutto ciò, al di là delle stesse valutazioni tecniche sulla aderenza della disposizione in discussione ai criteri previsti dalla norma delegante, chiama, come già accennato, fortemente in causa i principi di tutela della autonomia universitaria, costituzionalmente garantita.

Sotto tale aspetto è, pertanto, evidente che risulta molto più coerente con i principi di autonomia sanciti dall'articolo 33 della Costituzione (e con le altre disposizioni di legge cui peraltro lo stesso articolo 72, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 fa espresso, adesivo riferimento) disporre il mantenimento in vigore della attuale specifica disciplina concernente lo *status* dei professori universitari, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in attesa delle innovazioni che in materia dovranno intervenire.

La misura dunque che qui viene proposta, mira ad evitare fratture in una linea di consequenzialità normativa che, con la sua specificità, è posta a presidio di un fondamentale e irrinunciabile principio di autonomia e di libertà, cui sostanzialmente peraltro neppure il contestato comma 4 dell'articolo 72 ha potuto contrapporsi allorché ha comunque previsto una prossima, specifica disciplina che il presente articolo unico tende a non compromettere preservando, nelle more, quella vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attesa della specifica disciplina che regoli, come previsto dall'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed alle altre disposizioni legislative richiamate dal citato articolo 72, comma 4, il rapporto di impiego dei professori universitari, tale rapporto resta disciplinato dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

